

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Dirigenza Area 1

e, p.c. Ufficio VI- Concorsi

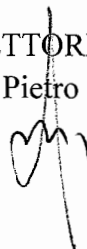
Oggetto: Schema di decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione recante l'individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di n. 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art.1, comma 308, legge 30 dicembre 2018, n.145.

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto indicato predisposto dalla competente articolazione recante l'individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di n. 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art.1, comma 308, legge 30 dicembre 2018, n.145.

A tal riguardo le SS. LL. sono convocate per il giorno 14 maggio p.v. alle ore 9.30 presso la Sala Minervini per un confronto sul predetto schema di decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Buffa





Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".
- Visti** in particolare, i commi 308 e 309 dell'art. 1 della citata legge 145/2018, con i quali, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, è autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale;
- Vista** la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la "Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria";
- Visti** in particolare l'art. 1, comma 1 nonché l'art. 2, comma 1 della citata legge 154/2005, i quali prevedono che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) è previsto quello della "previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente al grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno" nonché che "in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico";
- Visto** il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 3, comma 1 ter e gli articoli 35, 38 e 52, comma 1-bis;



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";
- Visto** l'art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione di 35 dirigenti di istituto penitenziario, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti;
- Attesa** la necessità di procedere alla individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come stabilito all'art. 1, comma 309, della medesima legge;
- Visto** l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 145/2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 della medesima legge è stata autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019; di euro 3.379.686 per l'anno 2020; di euro 3.420.770 per l'anno 2021; di euro 3.461.852 per l'anno 2022; di euro 3.502.936 per l'anno 2023; di euro 3.544.019 per l'anno 2024; di euro 3.585.102 per l'anno 2025; di euro 3.626.186 per l'anno 2026; di euro 3.667.269 per l'anno 2027; di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua le modalità ed i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di 35 unità di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo avvengono mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva è valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Art. 2
(Domanda e Requisiti di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando un apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”.

Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) età non superiore a trentacinque anni. Detto limite è elevato:
 - di un anno per gli aspiranti coniugati;
 - di un anno per ogni figlio vivente;
 - di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
 - di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale.

In ogni caso, anche in caso di cumulo dei benefici, il limite massimo non può comunque superare i quaranta anni di età. I limiti di cui al presente decreto non si applicano ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- e) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea individuate al comma 5 del presente articolo.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

f) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di istituto penitenziario.

3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
4. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.
5. Per l'ammissione al concorso di dirigente di istituto penitenziario è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi:
LMG/01 Giurisprudenza, LM-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, LM/62 Scienze della Politica, LM-56 Scienze dell'Economia, LM-77 Scienze Economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e Tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'Economia, 84/S Scienze Economico-aziendali. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Università e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in tre prove scritte ed una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalità di seguito indicate:
La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- a. diritto penitenziario;
- b. diritto amministrativo;
- c. diritto costituzionale e pubblico;
- d. diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
- e. elementi di procedura penale;
- f. contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
- g. scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.

Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 700, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.

Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:

- a) diritto penitenziario;
- b) diritto amministrativo.

Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.

Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle predette prove abbiano conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

- a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del Codice Civile (delle persone e della famiglia);
- b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

La prova orale comprenderà altresì anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese ovvero di altra lingua straniera e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consisterà in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la Commissione esaminatrice è integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica. La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.

Art. 3
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
 - a) un Dirigente Generale o Magistrato di pari qualifica con funzioni di Presidente;
 - b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
 - c) un funzionario appartenente alla III area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di Segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lett. e) e dell'art. 35 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165. I membri della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.

Art. 4
(Formazione graduatoria e nomina)

1. Al termine delle prove orali la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il Direttore generale del personale e delle risorse approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penitenziario ed ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, della durata di mesi dodici, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, sono stabilite con successivo decreto del Ministro della Giustizia.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.

I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto ed il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale e delle risorse.

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE